

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO

ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 12 GENNAIO 1942, N. 56



Sede legale e uffici: Via Brera 10 - 20121 Milano Telefono 02 87967405 - Fax 02 87967458
Codice Fiscale 00805900156 Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione sezione speciale al n. 1185
e-mail: info@fondopensionicariplo.it Sito internet: www.fondopensionicariplo.it

Guida alla richiesta delle Nuove Rendite in fase di Riscatto Per Prestazione Previdenziale

Il Documento è redatto dal Fondo Pensioni per il Personale Cariplo in conformità alle prescrizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 ed alle Circolari Covip n. 888 del 8 febbraio 2018 e Covip n. 4216 del 12 luglio 2018.

Il Documento è pubblicato sul sito del Fondo ed a disposizione degli aderenti che ne facciano richiesta scritta a mezzo mail o posta ai seguenti indirizzi:

Indirizzo info@fondopensionicariplo.it

Posta: Via Brera 10 - 20121 Milano

Fonti Normative

Si comunica che la COVIP, con Deliberazione del 25 giugno 2026, ha emanato le Istruzioni destinate ai fondi pensione in materia di prestazioni pensionistiche complementari di cui all'art.11 del D.Lgs. 252/2005 come modificato dalla Legge 199/2025 (Legge di Bilancio).

La Legge di conversione del Decreto 1° maggio ha provveduto a rinviare l'applicabilità dell'erogazione frazionata del montante accumulato al 31 ottobre 2026 ed ha modificato le indicazioni della Legge di Bilancio, ripristinando nella misura del 50%, il limite massimo da destinare in forma di capitale in caso di prestazione pensionistica.

Le nuove disposizioni si applicano dal 1° luglio 2026 ai sensi dell'art. 1, comma 202, della Legge di Bilancio. L'erogazione frazionata del montante accumulato potrà essere richiesta dal 31 ottobre 2026 ai sensi della legge di conversione del Decreto 1° maggio.

L'aderente, dal momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza e del periodo minimo di permanenza di 5 anni, può esercitare il diritto alla prestazione pensionistica complementare selezionando, oltre alle classiche modalità già previste dalla normativa, 3 nuove prestazioni sotto forma di rendita, alternative alla rendita vitalizia:

- 1. Rendita a durata definita**
- 2. Rendita a prelievi liberamente determinabili a durata definita**
- 3. Rendita frazionata del montante (min. per 5 anni max fino a durata definita) (a partire dal 31 ottobre 2026)**

Tali prestazioni prevedono i seguenti tratti comuni:

- sono erogate direttamente dalla forma pensionistica (che mantiene in gestione il montante fino al completamento della fase di erogazione) al contrario della rendita vitalizia, la cui gestione è tipicamente affidata ad una Compagnia di Assicurazione;
- una volta attivata una delle opzioni non è possibile chiedere la revoca (salvo quanto diversamente stabilito per il Periodo transitorio);
- non è possibile cumulare più prestazioni legate alle differenti opzioni;
- possibile convertire il montante residuo in una rendita vitalizia immediata o differita al fine della copertura del "rischio di longevità". Per questa opzione è possibile anche trasferire il montante residuo presso una diversa forma pensionistica per beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima;
- una volta attivata una delle opzioni (accesso alla "fase di erogazione"), non è possibile esercitare alcune delle prerogative individuali tipiche della fase di accumulo (trasferimento, anticipazione, riscatto, RITA) con eccezione dello switch di comparto, o versare ulteriore contribuzione, salvo che l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR;
- l'erogazione delle nuove prestazioni pensionistiche non è cumulabile con la RITA eventualmente già in corso di liquidazione;
- in caso di decesso del beneficiario della rendita è possibile riscattare il montante residuo da parte del soggetto/i indicato/i in sede di richiesta della prestazione che può consistere anche nella conferma dei soggetti precedentemente indicati per la fase di accumulo. Le richieste inerenti alle suddette prestazioni che risultino prive dell'indicazione di cui sopra devono considerarsi incomplete. Tali scelte possono essere successivamente modificate;
- le prestazioni di cui all'art. 11, comma 3-bis, sono erogate direttamente dalle forme pensionistiche complementari e il montante residuo è dalle stesse mantenuto in gestione. Tale montante è investito nel comparto scelto dall'aderente all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel comparto individuato dalla forma pensionistica complementare a tale fine. Nella fase di fruizione di tali prestazioni, possono essere utilizzati anche comparti già previsti dalla forma pensionistica per la fase di accumulo;
- le forme pensionistiche provvedono all'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 11, comma 3-bis, entro il termine indicato dallo statuto/regolamento e, comunque, entro 6 mesi; i costi relativi

all'erogazione delle prestazioni dovranno essere contenuti e strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute.

Rendita a durata definita

Ricevi un pagamento periodico per un numero di anni prestabilito.

Come funziona:

- La durata dipende dalla tua **aspettativa di vita**, che corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'aderente al momento della richiesta della prestazione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola più recente di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335. Il numero di anni di durata della prestazione è arrotondato per difetto.
- La frequenza dei pagamenti viene scelta dall'iscritto e può essere trimestrale, semestrale o annuale
- L'importo può cambiare nel tempo in relazione ai risultati finanziari della gestione
- Si applica una ritenuta a titolo d'imposta definitiva con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima pari al 9%)

Esempio:

Hai 67 anni al momento della richiesta.

La rendita attualmente durerebbe 19 anni.

Scegli la periodicità annuale.

Ricevi un importo ogni anno fino alla fine del periodo.

Ad esempio, se il capitale è pari a **76.000 €** ÷ 19 anni = **rata annua iniziale da € 4.000 lordi**. Le successive rate dipenderanno dall'andamento del Fondo.

Rendita a prelievi liberamente determinabili

Sei tu a decidere **quanto e quando prelevare**

Come funziona:

- Frequenza e importi sono decisi dall'aderente nei limiti della somma delle rate, maturate e non rimosse, della rendita a durata definita, nel rispetto di tre vincoli:
 1. i prelievi possono di volta in volta essere richiesti nei limiti del monte rendite maturato e non riscosso relativo alla modalità con rendita definita.
 2. di un importo minimo erogabile per garantire l'economicità dell'operazione, pari a 5.000 euro
 3. di un intervallo minimo tra una richiesta e l'altra, che per il Fondo è annuale.
- Si applica una ritenuta a titolo d'imposta definitiva con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima pari al 9%)

Esempio:

Hai 67 anni al momento della richiesta.

La rendita attualmente durerebbe 19 anni.

Capitale 76.000 €

Il fondo crea una rendita teorica: $76.000 \text{ €} \div 19 \text{ anni} = \text{rata iniziale da € 4.000 lordi}$. Le successive rate dipenderanno dall'andamento del Fondo.

Le rate non vengono erogate automaticamente, ma su richiesta dell'aderente entro i limiti.

Rendita frazionata del montante (dal 31 ottobre 2026)

Ricevi il tuo capitale **diviso in rate per un periodo scelto**.

Come funziona:

- L'aderente sceglie la durata definita (minimo 5 anni)
- La frequenza dei pagamenti è annuale
- Si applica una ritenuta a titolo d'imposta definitiva con l'aliquota del 20%, ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, con un limite massimo di riduzione di 5 punti percentuali (aliquota minima pari al 15%)

Esempio:

Hai 67 anni al momento della richiesta.

La rendita attualmente durerebbe 19 anni, ma l'aderente sceglie 5 anni.

Ricevi un importo ogni anno fino alla fine del periodo.

Ad esempio, se il capitale è pari a $76.000 \text{ €} \div 5 \text{ anni} = \text{rata annua iniziale da € 15.200 lordi}$. Le successive rate dipenderanno dall'andamento del Fondo.

Punti di attenzione

Nella scelta di una delle rendite sopra riportate, rispetto alla scelta della liquidazione del 100% in capitale o della rendita vitalizia (quindi erogata da un'assicurazione), è importante tenere in considerazione che:

- l'importo delle prestazioni può variare nel tempo, in quanto il montante residuo è inficiato dall'andamento finanziario del Fondo (rischio di investimento);
- la durata della vita del beneficiario potrebbe essere superiore alla speranza di vita, con conseguente esaurimento del capitale disponibile (rischio di longevità);
- l'aderente può andare incontro ad una eccessiva concentrazione dei prelievi nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento, in caso di rendita a prelievi;
- il montante residuo può essere riscattato da parte dei soggetti indicati dal beneficiario in caso di decesso prima del termine del pagamento dell'ultima rata;
- i regimi fiscali applicabili sono differenti.

Con riferimento alle nuove tipologie di prestazioni, è inoltre importante ricordare che:

- le diverse tipologie di prestazioni non sono tra loro cumulabili;
- non è possibile proseguire la contribuzione;
- non possono essere esercitate le prerogative tipiche della fase di accumulo;
- le scelte effettuate dall'aderente in ordine alla modalità di erogazione della prestazione sono irrevocabili;
- in caso di morte del beneficiario di una delle nuove prestazioni di cui al comma 3-bis, il montante residuo è riscattato dal/dai soggetto/soggetti dallo stesso indicato/indicati al momento dell'esercizio dell'opzione, in cui l'aderente individua i soggetti che possono riscattare il montante residuo in caso di decesso
- l'iscritto potrà comunque revocare la scelta prima che la forma pensionistica complementare proceda alla liquidazione del primo importo.

Infine, si fa presente che:

- per la rendita a durata definita, la vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'aderente al momento della richiesta della prestazione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola più recente di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335
- per i prelievi liberamente determinabili, la vita attesa residua viene elaborata come sopra, l'aderente dovrà comunicare al Fondo per tempo quando vuole prelevare e quanto (con almeno 3 mesi di anticipo), nei limiti previsti secondo le rate teoriche maturate. Il montante residuo verrà decurtato di quanto prelevato e il rendimento della posizione rimanente sarà inficiato di tale prelievo in termini di risultati di rendimento
- L'opzione per la rendita vitalizia è esercitabile in ogni momento, anche trasferendo il montante residuo presso un'altra forma pensionistica complementare, nel caso in cui il beneficiario intenda accedere alle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima. Per questo bisognerà contattare il Fondo per ricevere le informazioni su come procedere.

Per saperne di più

Per eventuali richieste di chiarimento relative alle nuove forme di riscatto con rendita ed alle modalità di compilazione del relativo modulo si prega di contattare il Fondo

Tel. 02.72688765 – 02.72688772 (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12 e dalle 14 alle 16)

Oppure scrivere a

liquidazioni@fondopensionicaripto.it